

**CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE, FORNITURA, MANUTENZIONE E GESTIONE DELLE INFRASTRUTTURE CONDIVISE DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITÀ**  
**[CIG 6049538CAC]**

**TRA**

L’**Agenzia per l’Italia Digitale**, con sede legale in Roma, via Liszt, 21, C.F. 97735020584, ivi domiciliato ai fini del presente atto, in persona del Direttore Generale Dott. Antonio Samaritani, (di seguito per brevità anche “AGID”) nominato con D.P.C.M. datato 30 aprile 2015 e registrato alla Corte dei Conti il 10 giugno 2015;

**E**

Il Raggruppamento Temporaneo di Imprese tra Fastweb S.p.A., sede legale in Milano, Via Caracciolo,51, capitale sociale Euro 41.344.209,40, iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n. 12878470157, in persona dei legali rappresentanti Sig. Massimo Mancini e Sig. Emilio Perna giusta procura del 24 febbraio 2015 per atto notaio in Milano Elena Terrenghi rep. n. 28893, nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo oltre alla stessa la mandante Sistemi informativi S.r.l. con sede legale in Roma, Via Carlo Veneziani, 58, iscritta al Registro delle Imprese di Roma al n. 06310880585, P. IVA 01528071002, e la mandante *Finmeccanica S.p.A.* con sede legale in Roma Piazza Monte Grappa n. 4, capitale sociale Euro 2. 543.861.738, iscritta al Registro delle Imprese di Roma al n. 00401990585 P.IVA 00881841001, come da costituzione di RTI e conferimento di mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio dott. Alberto Vladimiro Capasso in data 15 aprile 2016 repertorio n. 93493;  
(nel seguito per brevità congiuntamente anche “**Fornitore**”)

**PREMESSO CHE**

- a) ai sensi dell’art. 73 del D.Lgs. n. 82/2005, le disposizioni contenute nel Capo VIII del decreto legislativo medesimo, “*nel rispetto dell’articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione, e nel rispetto dell’autonomia dell’organizzazione interna delle funzioni informative delle regioni e delle autonomie locali*”, definiscono e disciplinano “*il Sistema pubblico di connettività (SPC), al fine di assicurare il coordinamento informativo e informatico dei dati tra le amministrazioni centrali, regionali e locali e promuovere l’omogeneità nella elaborazione e trasmissione dei dati stessi, finalizzata allo scambio e diffusione delle informazioni tra le pubbliche amministrazioni e alla realizzazione di servizi integrati*”;
- b) l’art. 77, comma 1, lettera c), del D.Lgs. n. 82/2005 prevede, tra le finalità di SPC, la fornitura di “*un’infrastruttura condivisa di interscambio che consenta l’interoperabilità tra tutte le reti delle pubbliche amministrazioni esistenti, favorendone lo sviluppo omogeneo su tutto il territorio nella salvaguardia degli*

*investimenti effettuati”;*

- c) l'art. 81, comma 1, del D.Lgs. n. 82/2005 prevede che AGID *“nel rispetto delle decisioni e degli indirizzi forniti dalla Commissione, anche avvalendosi di soggetti terzi, gestisce le risorse condivise del SPC e le strutture operative preposte al controllo e supervisione delle stesse, per tutte le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 2”;*
- d) l'art. 20, comma 4, del D.L. n. 83/2012, come convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012 , n. 134, ha affidato a Consip S.p.A., a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto medesimo, le attività amministrative, contrattuali e strumentali già attribuite a DigitPA (oggi Agenzia per l'Italia Digitale, nel seguito anche solo AGID), ai fini della realizzazione e gestione dei progetti in materia, ivi inclusi quelli inerenti il Sistema pubblico di connettività;
- e) in ogni caso, l'art. 4, comma 3-quater, del D.L. n. 95/2012, come convertito con modificazioni dalla Legge 2012/135, ha stabilito che, per la realizzazione di quanto previsto dall'art. 20 del D.L. n. 83/2012, Consip S.p.A. svolge altresì le attività di centrale di committenza relative al Sistema pubblico di connettività ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. n. 82/2005;
- f) la Consip S.p.A., ai sensi dei principi in materia di scelta del contraente, ha proceduto all'individuazione del fornitore a cui affidare la progettazione, realizzazione, fornitura, manutenzione e gestione delle Infrastrutture Condivise del Sistema Pubblico di Connettività, attraverso una procedura aperta svolta in ambito comunitario indetta con Bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 144 del 17.12.2014 e nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. S-243 del 17.12.2014;  
il Fornitore è risultato aggiudicatario della procedura di gara di cui sopra, come da comunicazione Consip prot. n. 8529/2016 del 4 aprile 2016 acquisito agli atti AgID con prot. 17154 del 23 giugno 2016, a tal fine indetta dalla Consip S.p.A. e, per l'effetto, il medesimo Fornitore ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi a effettuare la fornitura oggetto del presente Contratto, alle condizioni, modalità e termini stabiliti nel presente atto e nei suoi allegati;
- g) il Fornitore dichiara che quanto risulta dal presente Contratto e dai suoi allegati, ivi compreso il Capitolato Tecnico, nonché dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, che ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;
- h) il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi inclusa la cauzione definitiva rilasciata con fideiussione bancaria n. 460011574037 del 14 aprile 2016 dalla UNICREDIT S.p.A. per un importo di Euro 3.766.128,64 = (tremilionesettecentosessantaseimilacentoventotto/64) a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali;
- i) il presente Contratto, oltre a regolare i rapporti contrattuali fra l'AGID ed il Fornitore, stabilisce altresì le condizioni generali dei Contratti Attuativi che verranno conclusi dal Fornitore medesimo con i Soggetti Titolati di cui al successivo art. 5;
- j) il Fornitore, con la seconda sottoscrizione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui

agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni riportate in calce al presente Contratto;

- k) il presente Contratto, compresi i relativi Allegati, viene sottoscritto dalle Parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato;
- l) il CIG del presente Contratto è il seguente: **6049538CAC**.

*Ciò premesso, tra le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate*

## SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

### ARTICOLO 1

#### VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI

1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ivi inclusi: il Bando di gara, il Disciplinare di gara, l'Appendice 2 al Capitolato Tecnico, L'Appendice 3 al Capitolato Tecnico, l'Appendice 4 al Capitolato Tecnico, l'Appendice 5 al Capitolato Tecnico, l'Appendice 6 al Capitolato Tecnico e l'Appendice 7 al Capitolato Tecnico, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto.
2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del Contratto: l'Allegato "A" (*Capitolato Tecnico con relativa Appendice 1-SLA e Penali*), l'Allegato "B" (*Offerta Tecnica del Fornitore*), l'Allegato "C" (*Offerta Economica del Fornitore*), l'Allegato "D" "Schema di Contratto Attuativo", l'Allegato "E" (DUVRI), l'Allegato "F" "Certificato di assicurazione",

### ARTICOLO 2

#### DEFINIZIONI

1. I termini contenuti nel presente Contratto hanno il significato di seguito specificato, salvo che il contesto delle singole clausole disponga diversamente:
  - a) **Capitolato Tecnico**: il documento di cui all'Allegato "A";
  - b) **Offerta Tecnica**: il documento di cui all'Allegato "B";
  - c) **Offerta Economica**: il documento di cui all'Allegato "C";
  - d) **Contratto**: il presente atto nonché, ove non diversamente disposto, tutti i suoi allegati e documenti ivi richiamati;
  - e) **Contratto/i Attuativo/i**: il/i contratto/i che verrà/verranno stipulato/i fra il Fornitore i ed i Soggetti Titolati di cui al successivo art. 5;
  - f) **Fornitore**: l'impresa o il raggruppamento temporaneo o il consorzio di imprese risultato aggiudicatario della procedura di gara di cui alle premesse e che conseguentemente sottoscrive il Contratto, obbligandosi a quanto nello stesso previsto;
  - g) **Soggetti Titolati**: i soggetti individuati nel successivo art. 5;
  - h) **SPC**: il Sistema Pubblico di Connettività;
  - i) **Infrastrutture Condivise**: le infrastrutture condivise di SPC di cui all'art. 81 comma 1 del D.lgs. 82/2005;

- j) **Giorno lavorativo:** da lunedì a venerdì dalle ore 08.00 alle 20.00 e sabato dalle 08.00 alle 14.00.
2. I termini tecnici contenuti nel presente Contratto e nei singoli Contratti Attuativi hanno il significato specificato nel Capitolato Tecnico, salvo che il contesto delle singole clausole disponga diversamente.

### **ARTICOLO 3**

#### **DISCIPLINA APPLICABILE E CRITERIO DI PREVALENZA**

1. Il presente Contratto ed i singoli Contratti Attuativi sono regolati:
- a) dalle disposizioni del presente atto e dai suoi allegati, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
  - b) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 82/2005;
  - c) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
  - d) dalle disposizioni di cui al D.P.R. 10 ottobre 2010, n. 207;
  - e) dalle disposizioni contenute nel D.M. 28 ottobre 1985 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, nonché dalle altre disposizioni anche regolamentari in vigore per l'AGID, di cui il Fornitore dichiara di avere esatta conoscenza e che, sebbene non siano materialmente allegati, formano parte integrante del presente atto e del Contratto;
  - f) dalle norme in materia di Contabilità generale;
  - g) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato;

Si rappresenta che l' art. 216, comma 1, del d.lgs n. 50/2016, prevede l'applicabilità del codice solo ai contratti ed alle procedure i cui bandi siano stati pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore.

Le clausole del Contratto e dei singoli Contratti Attuativi sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Fornitore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azione o a opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nel Contratto e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con il Contratto medesimo l'AGID da un lato e il Fornitore dall'altro potranno concordare le opportune modifiche ai surrichiamati documenti sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della gara.

### **ARTICOLO 4**

#### **OGGETTO DEL CONTRATTO**

1. Il presente Contratto definisce la disciplina normativa e contrattuale relativa alla prestazione da parte del Fornitore delle seguenti attività:
- a) progettazione, realizzazione, fornitura, manutenzione e gestione delle Infrastrutture Condivise di SPC in favore di AGID;
  - b) fornitura dei servizi da prestarsi attraverso le predette Infrastrutture Condivise

- di SPC di seguito specificati in favore di AGID e dei Soggetti Titolati di cui al successivo art. 5;
- tutto come meglio specificato nel Capitolato Tecnico e, comunque, sino alla concorrenza dell'Importo massimo contrattuale pari ad Euro 9.916.083,83= (novemilioninovecentosedicimilazeroottantatre/83), oltre IVA.
2. Il Fornitore dovrà prestare i seguenti servizi attraverso le Infrastrutture Condivise di SPC fornite e gestite dal medesimo:
- a) Servizi di interconnessione QXN (IQXN):**
- in continuità con i servizi erogati, all'atto dell'indizione della gara di cui alle premesse, da QXN S.C.p.A.
- come meglio descritti al capitolo 1 del Capitolato Tecnico.
- b) Servizi per l'interoperabilità delle applicazioni (SIA):**
- Servizio di certificazione (SPKI);
  - Servizio di gestione del Repertorio Nazionale dei Dati Territoriali (RNNT);
  - Servizio Indice della Pubblica Amministrazione (IPA);
  - Servizio Indice dei gestori PEC (IGPEC)
- come meglio descritti al capitolo 2 del Capitolato Tecnico.
- c) Servizi di Governance (SGOV):**
- Servizio di gestione automatizzata dei contratti (SGAC);
  - Servizio di gestione dei dati di qualità e sicurezza (SGQS);
  - Servizio di gestione delle escalation (SGES);
  - Servizio di gestione dell'accesso web (SGAW)
- come meglio descritti al capitolo 3 del Capitolato Tecnico.
- d) Servizi di supporto all'operatività (SSOP),** come meglio descritti al capitolo 4 del Capitolato Tecnico, ivi inclusi:
- Servizi resi attraverso il Network Operating Center (NOC), il Security Operating Center (SOC), l'Application Operating Center (AOC), il Service Desk (SEDE), il Data Base delle Infrastrutture Condivise (ICDB), la Piattaforma di Trouble Ticket Management (PTTM), il Sistema di Rendicontazione e Fatturazione (SIRF); Servizi di sviluppo.
3. I servizi di cui al precedente comma 2, lettere a) e c), dovranno essere erogati anche nei confronti dei Soggetti Titolati di cui al successivo art. 5, in attuazione dei Contratti Attuativi che verranno stipulati ai sensi del medesimo art. 5.
4. La sottoscrizione del presente Contratto vale per il Fornitore quale proposta irrevocabile per la stipula dei singoli Contratti Attuativi in favore dei Soggetti Titolati di cui al successivo art. 5 e, pertanto, il presente Contratto ha valore altresì di condizioni generali dei singoli Contratti Attuativi, disciplinandone le modalità di conclusione ed esecuzione.
5. Le predette attività dovranno essere prestate con le modalità ed alle condizioni stabilite nel presente Contratto, nel Capitolato Tecnico di cui all'Allegato A, nonché nell'Offerta Tecnica del Fornitore.
6. AGID si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia del presente Contratto, l'aumento delle prestazioni contrattuali, nei limiti in vigore per la Pubblica Amministrazione, agli stessi patti, prezzi e condizioni stabiliti nel presente atto e nei suoi Allegati; in particolare, al Fornitore potrà essere chiesto, agli stessi patti, prezzi e condizioni, di incrementare il predetto Importo Massimo fino a

concorrenza di un quinto, ai sensi del R.D. 2440/1923.

7. Fermo restando quanto previsto al comma precedente, l'AGID, nel corso dell'esecuzione contrattuale, potrà apportare, nei casi e con le modalità previste dagli articoli 310 e 311 del d.P.R. n. 207/2010, varianti nei limiti previsti nei soprarichiamati articoli.
9. E' designato quale Responsabile del procedimento, ai sensi del combinato disposto dell'art. 10 del D.Lgs. n. 163/2006 e smi e del D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207 il Dott. Francesco Tortorelli.
8. È designato Direttore dell'esecuzione del contratto, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 299 e ss. del D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207 e al D.Lgs. n. 163/2006 e smi, l'Ing. Claudio Petrucci.

## **ARTICOLO 5**

### **SOGGETTI TITOLATI E MODALITA' DI ADESIONE AL PRESENTE CONTRATTO**

1. I Soggetti Titolati a richiedere la prestazione dei servizi oggetto del presente atto mediante la stipula di Contratti Attuativi, sono:
  - a) i fornitori dei servizi di connettività SPC2 (aggiudicatari della procedura indetta ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. n. 82/2005 da Consip S.p.A. con Bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. S99 del 24/05/2013 e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 5° Serie Speciale, n. 60 del 24/05/2013), che dovranno acquisire obbligatoriamente solo i servizi di cui all'art. 4 comma 2 lettere a) e c), secondo le modalità indicate nel "Capitolato di gara" del predetto Bando;
  - b) i fornitori dei servizi di cui alla "*Gara a procedura ristretta per l'affidamento per i servizi di Cloud Computing, di Sicurezza, di realizzazioni di portali e servizi on-line e di Cooperazione applicativa per le Pubbliche Amministrazioni*" (aggiudicatari della procedura indetta ai sensi dell'art. 1 comma 192 delle Legge n. 311/2004 da Consip S.p.A. con Bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. S251 del 28/12/2013 e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 151 del 27/12/2013), che dovranno acquisire obbligatoriamente solo i servizi di cui all'art. 4 comma 2 lettera c), secondo le modalità indicate nel "Capitolato di gara" del predetto Bando;
  - c) i fornitori che saranno iscritti nell'elenco dei fornitori qualificati SPC di cui all'art. 82 del D.Lgs. n. 82/2005 e che saranno titolati ad acquisire i servizi di cui all'art. 4, secondo le indicazioni che saranno fornite, per ciascuno di essi, dall'AGID;
  - d) le Community Network di cui all'art. 1 lettera j) del DPCM 1° aprile 2008, che saranno titolate ad acquisire i servizi di cui all'art. 4, secondo le indicazioni che saranno fornite, per ciascuna di esse, dall'AGID;
  - e) il fornitore dei "servizi di telecomunicazione ed informatici per la realizzazione dei servizi e della rete internazionale della pubblica amministrazione" (S-RIPA), attuale aggiudicatario del Contratto Quadro n. 5/2010 e, nel prossimo futuro, il fornitore subentrante, titolato ad acquisire i servizi di cui all'art. 4 comma 2 lettera a).
2. I Soggetti Titolati aderiscono al presente Contratto mediante stipulazione di un Contratto Attuativo, conforme al modello di cui all'Allegato "D" del presente atto,

nei limiti ed in ragione dei criteri sopra definiti; il singolo Contratto Attuativo si perfeziona alla data di sottoscrizione dello stesso da parte del Fornitore e del Soggetto Titolato, nel rispetto della normativa vigente.

3. Il Soggetto Titolato manifesterà ad AGID a mezzo PEC il proprio interessamento a sottoscrivere un Contratto Attuativo con allegato il proprio Piano dei Fabbisogni che sarà sottoposto ad approvazione da parte di AGID.
4. La richiesta del Soggetto Titolato con allegato il Piano dei Fabbisogni approvato sarà inviata da AGID al Fornitore a mezzo PEC. Il Fornitore e il Soggetto Titolato dovranno sottoscrivere il Contratto Attuativo entro 20 giorni solari dalla data di invio del Piano dei Fabbisogni approvato da parte di AGID.
5. Per effetto della stipula del Contratto Attuativo da parte di un Soggetto Titolato, il Fornitore è obbligato ad eseguire la prestazione dei servizi richiesta, nell'ambito dell'oggetto contrattuale, restando inteso che il medesimo Fornitore sarà tenuto a svolgere le attività in favore del Soggetto Titolato solo a seguito della sottoscrizione dei Contratti Attuativi, compilati ed inviati entro i termini ed in conformità alle condizioni sopra indicate.

## **ARTICOLO 6**

### **DURATA**

1. Il Contratto ha una durata di 60 (sessanta) mesi a decorrere dalla data di conoscenza dell'accettazione da parte del Fornitore del contratto sottoscritto digitalmente e inviato tramite PEC all'AgID (nel seguito "sottoscrizione/stipula").
2. Ciascun Contratto Attuativo avrà una durata pari alla durata residua del presente contratto e, pertanto, la stessa decorrerà dalla data di sottoscrizione come sopra intesa e sino allo spirare del termine di durata del presente Contratto.
3. Ferma restando la validità ed efficacia del Contratto e dei singoli Contratti Attuativi medio tempore perfezionati, non sarà più possibile aderire ed utilizzare il presente Contratto qualora sia esaurito l'Importo massimo contrattuale, anche eventualmente incrementato, di cui al precedente articolo 4.
4. Resta, altresì, espressamente inteso che qualora per qualsiasi motivo cessi l'efficacia del presente Contratto o di ogni singolo Contratto Attuativo, il Fornitore è tenuto a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità dei servizi oggetto della prestazione contrattuale.
5. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, l'AGID si riserva di sospendere le stesse, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime. In caso di sospensione si applicano le disposizioni previste dagli art. 308, 159 e 160 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207.
6. Alla scadenza o risoluzione del presente Contratto il Fornitore si impegna a porre in essere tutte le attività necessarie o utili al fine di permettere la migrazione dei servizi offerti in base al presente Contratto al nuovo fornitore. In ogni caso, il Fornitore dovrà assicurare, alle condizioni economiche del presente contratto, la continuità della prestazione dei servizi attuando eventuali modifiche operative, indicate da AGID, al fine di pianificare il passaggio graduale dei servizi al nuovo fornitore subentrante, ivi inclusa l'interconnessione con quest'ultimo (a cura e spese di quest'ultimo) per il tempo necessario a completare la migrazione dei servizi sulla sua rete secondo le

indicazioni che saranno fornite da AGID.

## ARTICOLO 7

### OBBLIGAZIONI GENERALI DEL FORNITORE

1. Con la sottoscrizione del presente atto, il Fornitore dichiara di disporre e si obbliga ad avvalersi di risorse professionali altamente specializzate in relazione alle prestazioni contrattuali dovute, nonché di adeguati mezzi, beni e servizi necessari per l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente atto, e garantisce e dichiara, altresì, che l'attività oggetto del presente contratto costituisce ordinaria attività di cui al proprio oggetto sociale, e che è dotato di propria autonomia organizzativa e gestionale, capace di operare nel settore dei servizi in oggetto, come di fatto opera, con propri capitali, mezzi ed attrezzature.
2. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del presente Contratto, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale, nonché lo sgombero degli eventuali materiali residui e l'ottemperanza alle disposizioni vigenti in materia di smaltimento dei rifiuti.
3. Il Fornitore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Contratto e nei relativi Allegati.
4. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel Contratto e nei relativi Allegati; in ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.
5. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale indicato nel Contratto e nei relativi Allegati, ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tal titolo, nei confronti dell'AGID, assumendosene ogni relativa alea.
6. Il Fornitore si impegna espressamente a:
  - a) impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione del Contratto di fornitura secondo quanto specificato nel Contratto medesimo, nei suoi Allegati e negli atti di gara richiamati nelle premesse del Contratto;
  - b) rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali UNI EN ISO vigenti per la gestione e l'assicurazione della qualità delle proprie prestazioni;
  - c) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire all'AGID di monitorare la conformità dei servizi e delle forniture alle norme previste nel Contratto;
  - d) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizi, ivi compresi quelli



- relativi alla sicurezza e riservatezza;
- e) nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dall'AGID;
  - f) non opporre all'AGID e/o ai Soggetti Titolati sottoscrittori di Contratti Attuativi qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative alla fornitura e/o alla prestazione dei servizi connessi;
  - g) osservare tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate; gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del presente atto, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tal titolo, nei confronti dell'AGID e/o dei Soggetti Titolati sottoscrittori di Contratti Attuativi , assumendosene ogni relativa alea;
  - h) malleverare e tenere indenne l'AGID e/o i Soggetti Titolati sottoscrittori di Contratti Attuativi da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti;
  - i) comunicare tempestivamente all'AGID e/o ai Soggetti Titolati sottoscrittori di Contratti Attuativi, per quanto di rispettiva competenza, ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività contrattuali, nonché comunque entro 10 (dieci) giorni solari dal verificarsi dei seguenti eventi: i) ogni intervenuta modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi; ii) le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione delle attività contrattuali, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;
  - j) collocare i nodi dell'infrastruttura QXN presso i due data center dei Neutral Access Point di MIX s.r.l. di Milano e del Consorzio NaMeX di Roma, come specificato nel Capitolato Tecnico.
7. Le attività necessarie per la predisposizione dei mezzi e per l'attivazione dei servizi e/o delle forniture oggetto del Contratto, eventualmente da svolgersi presso gli uffici dell'AGID, dovranno essere eseguite senza interferire nel normale lavoro degli uffici; modalità e tempi dovranno comunque essere concordati con l'AGID stessa; peraltro, il Fornitore prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, gli uffici dell'AGID continueranno ad essere utilizzati dal personale dell'AGID stessa e/o da terzi autorizzati. Il Fornitore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dell'AGID e/o di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto.
8. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dall'AGID e/o da terzi autorizzati.
9. Il Fornitore si obbliga a consentire all'AGID di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle

prestazioni oggetto del Contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

10. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'AGID.
11. Il Fornitore prende atto ed accetta che i servizi e/o le forniture oggetto del Contratto dovranno essere prestati con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e degli uffici dell'AGID.
12. Ai sensi dell'art. 118, comma 11, D.Lgs. n. 163/2006, con riferimento a tutti i sub-contratti stipulati dal Fornitore per l'esecuzione del contratto, è fatto obbligo al Fornitore stesso di comunicare all'AGID il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto delle attività, delle forniture e dei servizi affidati.

## **ARTICOLO 8**

### **OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO**

1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, in materia previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, il Fornitore si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal Contratto le disposizioni di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81.
2. Il Fornitore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del Contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni, anche tenuto conto di quanto previsto all'art. 86, comma 3 bis del D.Lgs. n. 163/2006.
3. Il Fornitore si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i sindacati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
4. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del Contratto.
5. Restano fermi gli oneri e le responsabilità in capo al Fornitore di cui all'art. 118, comma 6, D.Lgs. n. 163/2006 in caso di subappalto.

## **ARTICOLO 9**

### **PROPRIETA' DELLE INFRASTRUTTURE CONDIVISE**

1. L'AGID acquisisce il diritto di proprietà e, quindi, di utilizzazione e sfruttamento economico, delle Infrastrutture Condivise e, più precisamente, di tutto quanto realizzato dal Fornitore in esecuzione del presente Contratto (a titolo meramente esemplificativo ed affatto esaustivo, trattasi degli elaborati e più in generale di creazioni intellettuali ed opere dell'ingegno), dei relativi materiali e documentazione creati, inventati, predisposti o realizzati dal Fornitore o dai suoi dipendenti nell'ambito o in occasione dell'esecuzione del presente Contratto, a far data dalla positiva ultimazione delle attività di Collaudo di cui al successivo articolo

11 del presente Contratto e, segnatamente, dalla data di sottoscrizione del Certificato di Collaudo.

2. A partire da tale data, l'AGID potrà, pertanto, senza alcuna restrizione, utilizzare, pubblicare, diffondere, vendere, duplicare o cedere anche solo parzialmente le Infrastrutture Condivise e quant'altro realizzato dal Fornitore in esecuzione del presente Contratto, come meglio specificato nel precedente comma 1.
3. I menzionati diritti devono intendersi acquisiti dall'AGID in modo perpetuo, illimitato ed irrevocabile.
4. Il Fornitore si obbliga espressamente a fornire all'AGID tutta la documentazione ed il materiale necessario all'effettivo sfruttamento di detti diritti di titolarità esclusiva, nonché a sottoscrivere tutti i documenti necessari all'eventuale trascrizione di detti diritti a favore dell'AGID in eventuali registri od elenchi pubblici.
5. La documentazione di qualsiasi tipo derivata dall'esecuzione del presente Contratto è di esclusiva proprietà dell'AGID che ne potrà disporre liberamente.
6. Restano esclusi dalla titolarità dell'AGID tutti i marchi (inclusi i marchi di servizio), brevetti, diritti d'autore e tutti gli altri diritti di proprietà intellettuale relativi ai prodotti di mercato, così come ogni copia, traduzione, modifica, adattamento dei prodotti stessi e il diritto di farne o farne fare opere derivate.
7. In caso di inadempimento da parte del Fornitore a quanto stabilito nei precedenti comma, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, l'AGID avrà facoltà di dichiarare risolto il presente Contratto, ai sensi dell'articolo 22 del presente Contratto e dell'art. 1456 del codice civile.

## **ARTICOLO 10**

### **SICUREZZA**

1. Il Fornitore si impegna ad assicurare la sicurezza sia fisica che logica per i servizi di cui all'art. 4 ed a tal fine ha l'obbligo di predisporre, attuare ed aggiornare costantemente una politica della sicurezza, sia fisica che logica, conforme alle prescrizioni contenute nel Capitolato Tecnico
2. Il Fornitore dovrà prevedere specifiche procedure atte a regolare la gestione della sicurezza almeno per le seguenti aree:
  - amministrazione della sicurezza;
  - analisi dei rischi;
  - audit;
  - test di impenetrabilità;
  - incidenti di sicurezza;
  - allarmi e interventi;
  - controllo e analisi delle registrazioni relative alla sicurezza.
3. Il Fornitore è tenuto a mantenere aggiornato il sistema di sicurezza rispetto alle regole tecniche al D.P.C.M. 1° aprile 2008 e ad ulteriori prescrizioni che verranno emanate in materia di sicurezza, in particolare è tenuto a costituire una Unità locale di Sicurezza (ULS) ai sensi dell'articolo 21 comma 6 del predetto DPCM, a nominare un responsabile operativo locale della sicurezza, e comunicare tale nominativo all'Agenzia via PEC entro 10 (dieci) giorni dalla sottoscrizione del presente contratto.
4. Il Fornitore si impegna a prevenire e circoscrivere attacchi alla sicurezza fisica degli apparati deputati all'erogazione dei servizi ed installati presso i locali sotto il suo

controllo, in particolare attraverso misure di protezione per il controllo degli accessi e la prevenzione di atti dolosi ed eventi accidentali.

5. Il Fornitore si impegna altresì a prevenire e circoscrivere attacchi alla sicurezza logica degli apparati deputati all'erogazione dei servizi oggetto del presente Contratto sia presso i locali sotto il suo controllo che presso quelli di AGID. In particolare, il sistema di sicurezza dovrà amministrare il diritto di accesso ai dati ed ai servizi, in modo da verificare il diritto e la validità di ogni tentativo di accesso e stabilire l'identità dell'utente. Il Fornitore si impegna inoltre a gestire e mantenere registrazioni relative agli accessi, adottare misure per l'integrità dei dati e prevedere procedure per la rilevazione di attacchi sistematici.
6. Il Fornitore si impegna a far eseguire annualmente, a proprie spese, un approfondito audit sul sistema di sicurezza, condotto da una primaria società specializzata scelta dal Fornitore previa approvazione di AGID; l'audit verrà effettuato sotto la vigilanza di AGID.
7. AGID potrà, con un preavviso di 20 (venti) giorni solari, richiedere ulteriori attività di auditing secondo modalità concordate con il Fornitore.
8. Il Fornitore si impegna a progettare ed eseguire, concordandole con AGID e con cadenza quadrimestrale, le attività di verifica della sicurezza descritte nel paragrafo 4.2 del Capitolato Tecnico. Il Fornitore si impegna altresì ad autorizzare lo svolgimento di test discrezionali di impenetrabilità da parte di AGID.
9. Nel caso le attività ed i test di cui al precedente comma mettano in evidenza delle carenze rispetto alle specifiche tecniche di sicurezza, la situazione dovrà essere corretta in un tempo non superiore a 20 (venti) giorni solari.
10. Nel caso si rilevi un pericolo relativo alla sicurezza di particolare gravità, AGID potrà, sentito il Fornitore, decidere la sospensione di uno o più servizi fino a quando non sia stato eliminato il pericolo medesimo.

## **ARTICOLO 11**

### **ATTIVAZIONE COLLAUDO E VERIFICHE DI CONFORMITÀ DEI SERVIZI DELLE INFRASTRUTTURE CONDIVISE**

1. Le Infrastrutture Condivise da progettare, realizzare, fornire, mantenere e gestire in adempimento al presente Contratto, dovranno essere consegnate, installate e configurate da parte del Fornitore secondo le modalità ed i termini che seguono.
2. Entro 60 (sessanta) giorni solari dalla stipula del Contratto, il Fornitore dovrà inviare ad AGID, a mezzo PEC, il Progetto Esecutivo di cui al paragrafo 5.1. del Capitolato Tecnico, il quale sarà sottoposto all'approvazione da parte di AGID secondo le modalità ed i termini stabiliti nel predetto paragrafo del Capitolato Tecnico.
3. A seguito della ricezione del Progetto Esecutivo di cui al precedente comma, AGID comunicherà al Fornitore, a mezzo PEC, l'accettazione ovvero eventuali modifiche e/o integrazioni della stessa. Nei successivi 20 (venti) giorni solari il Fornitore dovrà predisporre ed inviare ad AGID un documento definitivo che recepisca le modifiche ed integrazioni formulate da quest'ultima. Le specifiche di Collaudo accettate da parte di AGID costituiranno la guida operativa della Commissione di Collaudo.
4. Il Progetto Esecutivo deve essere costituito, per ciascuna categoria di servizi IC-SPC erogati dal Fornitore, da:
  - a. Piano di attivazione;

- b. Specifiche esecutive;
- c. Specifiche di Collaudo;
- d. Piano della Qualità;
- e. Piano di migrazione

il cui contenuto di dettaglio è riportato nel Capitolato Tecnico. Il Progetto Esecutivo deve inoltre contenere i documenti “Regole di Interconnessione QXN” e “Regole di interconnessione per l’adesione ai servizi di Governance”, anch’essi definiti nel Capitolato Tecnico.

5. I termini del Pronto al Collaudo previsti nel Piano di Attivazione non potranno essere superiori a:
  - a) relativamente ai servizi IQXN, SPKI, IPA e IGPEC, così come definiti nel Capitolato Tecnico, 90 giorni solari rispetto alla data di approvazione del Progetto Esecutivo;
  - b) relativamente ai servizi SGAC, SGQS, SGES, SGAW, così come definiti nel Capitolato Tecnico, 180 giorni solari rispetto alla data di approvazione del Progetto Esecutivo;
  - c) relativamente al servizio RNDT, così come definito nel Capitolato Tecnico, 240 giorni solari rispetto alla data di approvazione del Progetto Esecutivo;
  - d) relativamente alle strutture e agli strumenti di cui ai paragrafi 4.3 e 4.4 del Capitolato Tecnico, la medesima data di “pronto al collaudo” dei servizi di cui rappresentano il supporto.
6. Il Fornitore, dopo aver completato le attività previste nei Piani di Attivazione, invierà ad AGID, a mezzo PEC, comunicazione di “Pronto al Collaudo”. Tale comunicazione dovrà essere inviata in data conforme ai termini del Pronto al Collaudo previsti al precedente comma 5, pena l’applicazione delle penali di cui al successivo art. 17. L’AGID procederà al Collaudo dei predetti servizi e, comunque, delle relative Infrastrutture Condivise, entro il termine di 20 (venti ) giorni solari dalla data di ricezione, da parte del Fornitore, di ciascuna comunicazione di “Pronti al Collaudo”.
7. Il Collaudo sarà effettuato da una Commissione di Collaudo incaricata dall’AGID; ai lavori della Commissione di Collaudo potrà presenziare un Rappresentante del Fornitore.
8. Resta espressamente inteso che in corso di Collaudo la Commissione all’uopo nominata potrà effettuare tutte le verifiche che riterrà opportune al fine di verificare la rispondenza dei servizi e delle Infrastrutture Condivise oggetto di fornitura alle specifiche tecniche indicate nel Capitolato Tecnico.
9. Le operazioni di Collaudo risulteranno da apposito Verbale che dovrà essere sottoscritto dalla Commissione di Collaudo e dal Rappresentante del Fornitore in doppio originale per il Fornitore e per l’AGID.
10. Qualora dagli accertamenti effettuati in sede di Collaudo i servizi e/o le infrastrutture oggetto di fornitura non risultassero conformi alle specifiche di dettaglio previste nel Capitolato Tecnico, il Fornitore dovrà eliminare i vizi accertati entro i termini fissati dalla Commissione, che comunque non potranno essere superiori ai 15 (quindici) giorni solari.
11. Decorso detto termine, la Commissione di Collaudo procederà ad una seconda prova di Collaudo. Nel caso in cui i servizi e/o le infrastrutture oggetto di fornitura non risultassero conformi alle specifiche di dettaglio previste nel Capitolato Tecnico, l’AGID avrà facoltà di risolvere il presente Contratto per grave inadempimento. In tal

caso, l'AGID potrà interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 140 del D.Lgs. n. 163/2006.

12. All'esito del Collaudo positivo dei servizi e delle infrastrutture oggetto di fornitura, il Fornitore avvia l'esecuzione dei servizi in favore di AGID.
13. Previo specifico accordo sottoscritto da AGID ed il Fornitore, questi possono avviare l'erogazione dei servizi prima della conclusione con esito positivo delle attività di Collaudo; in tale caso, il Fornitore applicherà ai servizi erogati pre-Collaudo prezzi unitari ridotti del 20% (venti per cento) rispetto ai corrispettivi contrattualmente previsti di cui al successivo articolo. La suddetta riduzione del 20% non sarà più applicata dalla data di superamento con esito positivo del Collaudo. Per il periodo precedente alla suddetta data, non sarà effettuato alcun conguaglio e l'Amministrazione non riconoscerà ulteriori oneri oltre quelli già sostenuti.
14. I servizi erogati a favore di AGID e/o di ciascun Soggetto Titolato di cui al precedente art. 5, come descritti nel Capitolato Tecnico, saranno sottoposti alle Verifiche di conformità in corso di esecuzione contrattuale da parte di AGID, ai sensi degli artt. 312 e seguenti del D.P.R. n. 207/2010, secondo le modalità ed i termini che seguono. Le verifiche di conformità saranno completate entro il decimo giorno solare successivo alla ricezione del "report contrattuale" così come definito nell'appendice "Sla e penali" del Capitolato Tecnico e delle stesse verrà redatto apposito verbale.
15. La Verifica di conformità si intende positivamente superata solo nel caso in cui le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni espresse nel Capitolato tecnico, nonché delle eventuali caratteristiche migliorative offerte.
16. Fermo l'applicazione delle penali di cui al successivo art. 17, nel caso di esito negativo delle attività di Verifica di conformità, il Fornitore dovrà eliminare i vizi accertati entro il termine massimo di 15 (quindici) giorni solari. Decorso tale termine, AGID procederà ad una seconda Verifica di conformità. In caso di esito negativo anche di tale seconda Verifica di conformità, l'AGID avrà facoltà di risolvere il presente Contratto per grave inadempimento. In tal caso, l'AGID potrà interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 140 del D.Lgs. n. 163/2006.
17. Nel caso in cui, durante le attività di Verifica di conformità, venissero invece rilevate anomalie che secondo AGID, per numero e/o gravità, non permettano il prosieguo delle attività ma che, tuttavia, possano essere corrette da parte del Fornitore, le attività di Verifica di conformità verranno interrotte e si riprenderà ex novo dal momento in cui AGID riterrà ripristinate le sopracitate anomalie.
18. La Verifica di conformità in corso di esecuzione contrattuale sarà effettuata dal Direttore dell'Esecuzione in conformità agli artt. 312 e seguenti del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207.
19. Resta espressamente inteso che nell'ambito delle Verifiche di conformità potranno essere effettuate tutte le verifiche che verranno ritenute opportune al fine di verificare la rispondenza dei servizi alle specifiche tecniche indicate nel Capitolato Tecnico nonché alle eventuali caratteristiche migliorative offerte.

20. Nel caso di esito positivo della verifica di conformità la data del relativo verbale verrà considerata quale "Data di accettazione del servizio", per la relativa prestazione contrattuale, da parte del Committente.
21. Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità si intendono a carico dell'Impresa.

## **ARTICOLO 12 CORRISPETTIVI**

1. I corrispettivi dovuti al Fornitore per la prestazione dei servizi oggetto del presente Contratto sono calcolati sulla base delle tariffe indicate nell'Offerta Economica di cui all'Allegato "C", in relazione alle prestazioni effettivamente prestate dal Fornitore, nei limiti dell'Importo massimo del Contratto. In particolare, detti corrispettivi sono calcolati secondo le modalità di seguito riportate.
2. Per la progettazione, realizzazione, fornitura, manutenzione e gestione dell'infrastruttura condivisa, nonché per la prestazione dei servizi di cui all'art. 4, verrà corrisposto al Fornitore - da parte di AGID - a partire dall'esito positivo delle attività di Collaudo di cui al precedente articolo 11:
  - 2.a) un corrispettivo *una tantum* - indicato nell'Offerta Economica di cui all'Allegato "C", per ciascun servizio di cui all'art. 4, comma 2 lettere a), b) e c);
  - 2.b) un *canone mensile*, come indicato nell'Offerta Economica di cui all'Allegato "C" per ciascun servizio di cui all'art. 4, comma 2 lettere a), b) e c).
3. I corrispettivi contrattuali di cui sopra sono comprensivi della remunerazione al Fornitore della prestazione di tutti i servizi di supporto all'operatività, ad eccezione dei servizi di sviluppo per manutenzione adeguativa ed evolutiva di cui al comma seguente.
4. Per la prestazione dei servizi di sviluppo per manutenzione adeguativa ed evolutiva dei servizi RNDT, IPA, IGPEC e dei servizi di Governance, verrà corrisposto da AGID un corrispettivo calcolato sulla base delle attività effettivamente espletate dal Fornitore, sulla base delle tariffe unitarie indicate in gg/persona nell'Offerta Economica di cui all'Allegato "C", secondo le modalità e procedure descritte nel Capitolato Tecnico.
5. I corrispettivi si riferiscono alle forniture ed ai servizi prestati a perfetta regola d'arte, nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.
6. Tutti gli obblighi e oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione del Contratto, dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
7. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi e invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore medesimo di ogni relativo rischio e/o alea.
8. Il Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicato, a eccezione di quanto

previsto dall'articolo 115 del D.Lgs. n. 163/2006 sulla base di un'istruttoria condotta in considerazione dei dati di cui all'art. 7, commi 4, lett. c) e 5 del D.Lgs. n. 163/2006 o, in mancanza, in ragione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo.

## ARTICOLO 13

### CORRISPETTIVI DERIVANTI DAI CONTRATTI ATTUATIVI

1. I corrispettivi dovuti al Fornitore da parte dei Soggetti Titolati sottoscrittori dei Contratti Attuativi per la prestazione dei servizi di cui all'art. 4 comma 2, lettere a) e c) sono di seguito riportati:

2. *Servizi di interconnessione QXN*

Per la prestazione dei servizi di cui all'art. 4, comma 2, lettera a) verrà corrisposto al Fornitore - da parte di ciascun Soggetto Titolato - a decorrere dall'esito positivo delle attività di verifica di conformità previste nel singolo Contratto Attuativo:

2.a) *una tantum*, pari a € 22.902,00= (ventiduemilanovecentodue/00) per ogni servizio di interconnessione QXN attivato;

2.b) *un canone mensile*, pari a € 1.527,00= (millecinquecentoventisette/00) per ogni servizio di interconnessione QXN attivato;

2.c) eventuali ulteriori importi (c.d. *delta canone*) quali percentuali sul fatturato maturato dai Soggetti Titolati di cui al precedente art. 5 comma 1 lettera a), determinati da Agid in virtù di quanto stabilito nella relativa documentazione di affidamento di detti Soggetti Titolati.

3. *Servizi di Governance*

Per la prestazione dei servizi di cui all'art. 4, comma 2, lettera c), verrà corrisposto al Fornitore - da parte di ciascun Soggetto Titolato - a partire dall'esito positivo delle attività di verifica di conformità previste nel singolo Contratto Attuativo:

3.a) *una tantum*, per ogni servizio di Governance attivato, pari a:

- *Servizio di Gestione Automatizzata dei Contratti*: € 11.260,00= (undicimiladuecentosessanta/00);
- *Servizio di Gestione dei Dati di Qualità e Sicurezza*: € 11.260,00= (undicimiladuecentosessanta/00);
- *Servizio di Gestione dell'Accesso Web*: € 5.526,00= (cinquemilacinquecentoventisei/00);
- *Servizio di Gestione delle Escalation*: € 10.219,00= (diecimiladuecentodiciannove/00).

3.b) *un canone mensile* per ogni servizio di Governance attivato, pari a:

- *Servizio di Gestione Automatizzata dei Contratti*: € 751,00= (settecentocinquantuno/00);
- *Servizio di Gestione dei Dati di Qualità e Sicurezza*: € 751,00= (settecentocinquantuno/00);
- *Servizio di Gestione dell'Accesso Web*: € 368,00= (trecentosessantotto/00);
- *Servizio di Gestione delle Escalation*: € 681,00= (seicentottantuno/00).



## ARTICOLO 14

### REGOLAMENTAZIONE DEI CORRISPETTIVI

1. In coerenza con quanto previsto all'art. 86 del D.Lgs. n. 82/2005, la Commissione di Coordinamento SPC, nel disegnare uno scenario evolutivo, attraverso il documento "GdL6 - Definizione dei requisiti tecnici per la transizione, l'evoluzione ed il funzionamento delle Infrastrutture Condivise" ha stabilito ruoli e modalità di governance delle infrastrutture nazionali condivise, necessarie all'interoperabilità del framework SPC. In particolare il modello di ripartizione dei costi proposto, prevede una compartecipazione ai suddetti costi da parte dei Fornitori SPC e delle Community Network interconnesse.
2. La previsione di cui al comma precedente trova applicazione nel presente contratto attraverso:
  - 2.a) lo storno, secondo le modalità di cui al successivo comma 3, dei corrispettivi *una tantum* e dei *canoni mensili* di cui al precedente art. 13, comma 2, lettere 2.a) e 2.b), e comma 3, lettere 3.a) e 3.b) dovuti dai Soggetti Titolati, dai corrispettivi *una tantum* e *canoni mensili* di cui al precedente art. 12, comma 2, lettere 2.a) e 2.b) dovuti da AGID;
  - 2.b) lo storno, sempre secondo le modalità di cui al successivo comma 3, degli eventuali corrispettivi *delta canone* di cui al precedente art. 13, comma 2, lettera 2.c) dovuti dai Soggetti Titolati, dai corrispettivi *canoni mensili* di cui al precedente art. 12, comma 2, lettera 2.b) dovuti da AGID.
3. Il Fornitore si impegna a trasmettere ad Agid con frequenza mensile, entro il giorno 10 del mese successivo a quello di riferimento, un report che evidenzi:
  - 3.a) il dettaglio degli importi maturati nel mese di riferimento per effetto della stipula ed esecuzione dei Contratti Attuativi, quindi i corrispettivi di cui al precedente art. 13, comma 2, lettere 2.a) e 2.b), 2.c), e comma 3, lettere 3.a) e 3.b);
  - 3.b) il dettaglio di quanto dovuto da AGID per il mese di riferimento in ragione dei corrispettivi dovuti per i servizi erogati, quindi per i corrispettivi di cui al precedente art. 12, comma 2, lettere 2.a) e 2.b);
  - 3.c) il calcolo di quanto effettivamente dovuto da AGID al Fornitore per il mese di riferimento risultante dalla differenza tra il totale degli importi di cui al punto 3.b) ed il totale degli importi di cui al punto 3.a).

## ARTICOLO 15

### FATTURAZIONE E PAGAMENTI

1. I corrispettivi dovuti al Fornitore in base a quanto stabilito nel precedente articolo 14, saranno da questi fatturati mensilmente ed in via posticipata a decorrere dall'esito positivo del Collaudo di ciascuna Infrastruttura condivisa e in particolare il Fornitore emetterà mensilmente - a decorrere dalla "data di accettazione del servizio" di cui all'art. 11 co. 20 - fattura:
  - 1.a) nei confronti di ciascun Soggetto Titolato che abbia stipulato un Contratto Attuativo, per un importo maturato in base a quanto stabilito al precedente articolo 14, comma 3, lettera 3.a);
  - 1.b) nei confronti di Agid per un importo pari a quanto determinato al precedente articolo 14, comma 3, lettera 3.c); qualora l'importo di cui al

comma 3.c) risulti negativo, detto importo ha valore di acconto di quanto dovuto per il mese successivo.

2. I corrispettivi includono gli oneri derivanti da rischi interferenziali, pari a zero.
3. I corrispettivi per la parte a carico di AGID saranno corrisposti secondo la normativa vigente in materia di Contabilità della medesima AGID e previo accertamento delle prestazioni effettuate. Ciascuna fattura dovrà essere inviata in forma elettronica in osservanza alla normativa vigente in tema di fatturazione elettronica. I termini di pagamento delle predette fatture saranno definiti secondo le modalità di cui alla normativa vigente, D.Lgs. n. 231/2002. I corrispettivi saranno accreditati, a spese dell'AGID o del Fornitore ove sia previsto da norme di legge o regolamentari, sul conto corrente n. 770001, intestato alla mandataria presso Deutsche Bank, filiale di Milano, Corso Sempione 77, Codice IBAN IT41F0310401607000000770001. Il Fornitore dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i..
4. I corrispettivi per la parte a carico di ciascun Soggetto Titolato di cui al precedente art. 5 saranno corrisposti entro 30 giorni decorrenti dalla ricezione al protocollo AgID tramite posta elettronica anche certificata (PEC), della fattura elettronica, trasmessa ai sensi dei successivi commi 17 e 18.
5. I corrispettivi saranno accreditati, a spese del Fornitore, sul conto corrente n. 770001, intestato alla mandataria presso Deutsche Bank, filiale di Milano, Corso Sempione 77, Codice IBAN IT41F0310401607000000770001. Il Fornitore dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i..
6. Il Fornitore ha provveduto a comunicare le generalità e il codice fiscale del/i soggetto/i delegato/i ad operare sul/sui predetto/i conto/i all'AGID in apposita e separata autorizzazione che, ancorché non materialmente allegata, costituisce parte integrante e sostanziale del Contratto.
7. In caso di ritardo, nel pagamento dei corrispettivi dovuti oltre il termine stabilito al precedente comma 1, spettano al Fornitore gli interessi legali e moratori, questi ultimi in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto nell'art. 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231. I corrispettivi si riferiscono ai servizi e/o forniture prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.
8. Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento al Contratto nonché dovrà essere intestata e spedita all'AGID. Si evidenzia, altresì, che il CIG (Codice Identificativo Gara) o il CUP (Codice Unico di Progetto) ove obbligatorio ai sensi dell'art. 11 della Legge 16 gennaio 2003, sarà inserito, a cura del Fornitore, nelle fatture ovvero comunque riportato unitamente alle medesime e dovrà essere indicato dall'AGID nei rispettivi pagamenti ai fini dell'ottemperanza agli obblighi scaturenti dalla normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.
9. Nel caso in cui l'aggiudicatario sia un R.T.I., ferma l'obbligatorietà del pagamento da effettuarsi esclusivamente in favore della società mandataria del raggruppamento, gli obblighi di cui sopra dovranno essere tutti puntualmente assolti sia nelle fatture emesse dalla mandataria, sia dalle mandanti nello specifico caso di esercizio della facoltà di ricorrere alla fatturazione "pro quota", nel rispetto delle condizioni e delle modalità tutte disciplinate dal successivo comma 12 del presente

articolo.

10. Ai fini del pagamento di corrispettivi di importo superiore ad euro 10.000,00=, AGID procederà in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40.
11. Rimane inteso che l'AGID prima di procedere al pagamento del corrispettivo acquisirà di ufficio il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) - attestante la regolarità del Fornitore in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.
12. AGID opererà sull'importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5 % che verrà liquidata dalla stessa solo al termine del Contratto e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.
13. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto all'AGID le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito indicate nel Contratto; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
14. Nel caso in cui risulti aggiudicatario un R.T.I., fermo restando quanto espressamente previsto dalle norme sulla Contabilità Generale dell'AGID per i contratti passivi in materia di pagamento del corrispettivo, con riguardo all'obbligatorietà del pagamento da effettuarsi esclusivamente in favore della società mandataria del Raggruppamento, le singole Società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti del contraente, potranno provvedere ciascuna alla fatturazione "pro quota" delle attività effettivamente prestate. Le Società componenti il Raggruppamento potranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alle attività dichiarate in fase di gara risultanti nell'atto costitutivo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese, che il Fornitore si impegna a trasmettere in copia all'AGID. In tal caso, la società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria e previa predisposizione di apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate, le fatture relative all'attività svolta da tutte le imprese raggruppate. Ogni singola fattura dovrà contenere, oltre a quanto indicato al precedente comma 8 del presente articolo, la descrizione di ciascuno dei servizi e/o forniture cui si riferisce.
15. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso il Fornitore potrà sospendere la fornitura e/o la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività previste nel Contratto.  
Qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il Contratto si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi mediante PEC o con lettera raccomandata A/R dall'AGID.
16. E' ammessa la cessione dei crediti maturati dal Fornitore nei confronti dell'AGID a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di fornitura, nel rispetto dell'art. 117 del D.Lgs. n. 163/2006. In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per l'AGID di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al Fornitore cedente, ivi inclusa, a titolo

esemplificativo e non esaustivo, l'eventuale compensazione dei crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto al Fornitore stesso. Le cessioni dei crediti devono essere stipulati mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all'AGID. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al successivo articolo 25.

17. Nella fattura, che sarà emessa successivamente al superamento delle verifiche di conformità di cui all'articolo 11 e in ogni caso successivamente al nulla osta del Responsabile Unico del Procedimento (RUP), il Prestatore, ai fini della contabilità economico patrimoniale, dovrà specificare la competenza temporale del servizio o della fornitura, ovvero il periodo (gg.mm.aa) di erogazione del servizio/di effettuazione della fornitura, nonché tutti gli elementi utili alla comprensione degli importi unitari e totali che hanno condotto all'importo fatturato (limitando il più possibile il ricorso a documenti collegati).
18. Si precisa che AgID è esclusa dalla platea dei destinatari del meccanismo della scissione dei pagamenti (split payment) previsto dall'articolo 1, comma. 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 - Primi chiarimenti, punto 1.2 "Soggetti esclusi"(vedi Circolare Ag. Entrate - Direzione Centrale Normativa n. 1/E del 9 febbraio 2015); eventuali fatture contenenti erroneamente lo split payment saranno passibili di rifiuti tramite lo SDI (Sistema di Interscambio) dell'Agenzia delle entrate. Il Prestatore, in ottemperanza a quanto previsto dal D.M. n. 55 del 3 aprile 2013, dovrà produrre esclusivamente fatture elettroniche, utilizzando il seguente Codice Univoco Ufficio dell'Agenzia: UF4NU9, consultando per quanto di proprio interesse, il sito [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it), inerente le modalità di predisposizione e trasmissione della fattura elettronica, e il sito [www.indicepa.gov.it](http://www.indicepa.gov.it) in merito all'identificazione degli uffici destinatari della fattura elettronica.

## **ARTICOLO 16**

### **TRASPARENZA**

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
  - a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del Contratto;
  - b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto stesso;
  - c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del Contratto rispetto agli obblighi con esse assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
  - d) dichiara con riferimento alla presente gara di non avere in corso né di aver praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e seguenti del Trattato CE e articoli 2 e seguenti della Legge n. 287/1990, e che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa.

2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispettasse per tutta la durata del Contratto gli impegni e gli obblighi di cui alla lettera c) del precedente comma, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 cod. civ., per fatto e colpa del Fornitore, con facoltà dell'AGID di incamerare la cauzione prestata.

## ARTICOLO 17

### PENALI

1. I commi successivi del presente articolo disciplinano esclusivamente l'applicazione delle penali da parte di Agid per quanto di rispettiva competenza. L'applicazione delle penali da parte del Soggetto Titolato di cui al precedente art. 5 sottoscrittore del Contratto Attuativo è disciplinata dall'Allegato "D" "Schema di Contratto Attuativo".
2. Nell'ipotesi di ritardo nell'adempimento e/o di difformità di prestazione nell'esecuzione dei servizi o, comunque, delle attività contrattuali, non imputabile rispettivamente all'AGID o ai Soggetti Titolati di cui al precedente art. 5, ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai livelli di servizio indicati nell'Allegato "SLA e Penali" al Capitolato Tecnico, l'AGID o il Soggetto Titolato di cui al precedente art. 5, per quanto di rispettiva competenza, applicheranno al Fornitore le penali dettagliatamente descritte e regolate nel predetto Allegato, qui da intendersi integralmente trascritte, fatto comunque salvo il risarcimento del maggior danno.
3. In caso di mancato rispetto dei termini di cui al precedente art. 5 comma 4, per fatti direttamente imputabili al Fornitore, AGID applicherà una penale il cui ammontare viene determinato come segue:
  - (i) € 1.000,00= (mille/00) per ciascun giorno solare di ritardo successivo al decimo e fino al trentesimo;
  - (ii) € 2.000,00= (duemila/00) per ciascun giorno solare di ritardo successivo al trentesimo.
4. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali stabilite nel Contratto, dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dall'AGID.
5. Il Fornitore dovrà comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, all'AGID medesima nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa.
6. Qualora le predette deduzioni non pervengano all'AGID nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima AGID, a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nel Contratto a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.
7. L'AGID potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al Contratto con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione di cui al successivo articolo 20 senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
8. L'AGID potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore del Contratto e nei limiti di cui all'articolo

145, D.P.R. n. 207/2010; il Fornitore prende atto, in ogni caso, che l'applicazione delle penali previste nel Contratto non preclude il diritto dell'AGID a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

9. La richiesta e/o il pagamento delle penali indicate nel Contratto non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.
10. Nel caso in cui l'importo delle penali applicate raggiunga il limite del 10% dell'importo del Contratto, l'AGID potrà risolvere il presente Contratto ai sensi del successivo articolo 22.

## **ARTICOLO 18**

### **CONFLITTI CON ALTRI FORNITORI DI SERVIZI**

1. L'insorgere di conflitti o controversie tra il Fornitore e il Soggetto Titolare sottoscrittore di un Contratto Attuativo non potrà essere considerata causa legittima di sospensione nell'erogazione dei servizi di cui al precedente articolo 4 ed il Fornitore sarà responsabile dell'inadempimento rilevato e delle penali e danni conseguenti, salva l'eventuale solidarietà con il Soggetto Titolare e l'AGID.
2. L'insorgere di conflitti o controversie tra il Fornitore e suoi eventuali subfornitori non potrà essere considerata causa legittima di sospensione nella erogazione dei servizi di cui al precedente articolo 4 ed il Fornitore sarà responsabile dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento nei confronti di AGID e dei Soggetti Titolari sottoscrittori di un Contratto Attuativo.

## **ARTICOLO 19**

### **ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI**

1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ivi comprese quelle previste dalla normativa vigente relative all'imposta di bollo. Rimangono in capo all'AGID gli oneri su di essa gravanti *ex lege*.
2. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, che il Fornitore è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72; conseguentemente, al Contratto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. n. 131/86, con ogni relativo onere a carico del Fornitore.

## **ARTICOLO 20**

### **CAUZIONE**

1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dal Fornitore con la stipula del Contratto, ivi comprese le obbligazioni assunte dal Fornitore con la stipula dei Contratti Attuativi, il Fornitore medesimo ha prestato cauzione definitiva rilasciata in data 14 aprile 2016 dalla Unicredit S.p.A. avente n. 460011574037 di importo pari ad Euro 3.766.128,64 (tremilionesettecentosessantaseimilacentototto/64).
2. La cauzione a garanzia dell'esecuzione, rilasciata in favore dell'AGID, prevede la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività

della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'AGID. La detta cauzione è estesa a tutti gli accessori del debito principale, a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 cod. civ., nascenti dal Contratto, ivi comprese le obbligazioni derivanti dai Contratti Attuativi.

3. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, ivi comprese le obbligazioni derivanti dai Contratti Attuativi, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l'AGID ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle penali.
4. La garanzia opera per tutta la durata del Contratto e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni da esso e dai Contratti Attuativi nascenti ed è progressivamente svincolata secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e decorsi detti termini. La garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all'art. 113, comma 3, D.Lgs. n. 163/2006 e dal D.p.r. 207/2010
5. In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta dall'AGID.
6. Qualora l'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall'AGID.
7. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo l'AGID ha facoltà di dichiarare risolto il Contratto, fermo restando il risarcimento del danno.

## **ARTICOLO 21**

### **RISERVATEZZA**

1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne copia e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
3. A tal fine, il Fornitore ha accesso ai dati del sistema di governance ai soli fini di gestione e amministrazione delle Infrastrutture Condivise, non avendo il Fornitore la proprietà dei dati ivi contenuti, né potendo liberamente consultarli per finalità differenti a quelle strettamente connesse alle attività di gestione e amministrazione delle Infrastrutture Condivise medesime.
4. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei

dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'AGID ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all' AGID.
6. Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali della Contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti.
7. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo 34, il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.) e ulteriori provvedimenti in materia.

## **ARTICOLO 22**

### **RISOLUZIONE**

1. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del Contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata A/R dall'AGID per porre fine all'inadempimento, la medesima AGID ha la facoltà di considerare risolto di diritto il Contratto e di ritenere definitivamente la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste negli articoli 135 e ss. del d.lgs. n. 163/2006 nonché nel presente Contratto, si conviene che, in ogni caso, l'AGID, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata A/R, il presente Contratto nei seguenti casi:
  - a) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara di cui alle premesse nonché per la stipula del Contratto e per lo svolgimento delle attività ivi previste;
  - b) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
  - c) mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escuse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'AGID;
  - d) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore e in genere di privativa altrui, intentate contro l'AGID;
  - e) nei casi di cui agli articoli 9 (Proprietà delle infrastrutture condivise), 11 (Attivazione, collaudo e verifiche di conformità delle infrastrutture condivise), 12 (Corrispettivi), 13 (Corrispettivi derivanti dai Contratti Attuativi), 14 (Regolamentazione dei corrispettivi), 15 (Fatturazione e pagamenti), 16 (Trasparenza), 17 (Penali), 20 (Cauzione), 21 (Riservatezza), 24 (Subappalto), 31 (Divieto di cessione del contratto) 32 (Brevetti industriali e diritti di autore) e 35 (Tracciabilità dei flussi finanziari - Ulteriori clausole risolutive espresse) del presente atto;
  - f) applicazione di penali oltre la misura massima stabilita all'articolo 17 del presente Contratto;



3. In tutti i casi di risoluzione del Contratto, l'AGID avrà diritto di escutere la cauzione prestata per l'intero importo del Contratto. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata A/R. In ogni caso, resta fermo il diritto della medesima AGID al risarcimento dell'ulteriore danno.
4. L'AGID, nei casi di cui all'art. 140, D.Lgs. n. 163/2006, potrà interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara e risultati dalla relativa graduatoria al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni contrattuali alle medesime condizioni già proposte dall'aggiudicatario in sede di offerta.

### **ARTICOLO 23**

#### **RECESSO**

1. L'AGID ha diritto nei casi di:
  - a) giusta causa,
  - b) reiterati inadempimenti del Fornitore, anche se non gravi, di recedere unilateralmente dal Contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso.
2. In caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti l'AGID che abbiano incidenza sull'esecuzione della fornitura o della prestazione dei servizi, la stessa AGID potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto di fornitura, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata A/R.
3. In tali casi, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte dell'AGID dei servizi prestati, purché eseguiti correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel presente Contratto, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ..
4. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
  - a) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
  - b) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Contratto.
5. L'AGID potrà, altresì, recedere - per qualsiasi motivo - dal Contratto, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall'articolo 1671 c.c. con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata A/R, purché tenga indenne lo stesso Fornitore delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno.
6. In ogni caso di recesso il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria

per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura in favore dell' AGID.

#### **ARTICOLO 24 SUBAPPALTO**

1. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di Offerta, affida in subappalto, in misura non superiore al 30% dell'importo contrattuale, l'esecuzione delle seguenti prestazioni:
  - Servizi di interconnessione OXN;
  - Servizi per l'interoperabilità delle applicazioni;
  - Servizi di Governance;
  - Servizi di supporto all'operatività.
2. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare all'AGID o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
3. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del Contratto, i requisiti richiesti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
4. Il Fornitore si impegna a depositare presso l'AGID, almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia autentica del contratto di subappalto e la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia, ivi inclusa la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti soggettivi previsti in sede di gara nonché la certificazione comprovante il possesso dei requisiti, richiesti dalla vigente normativa, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate e la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell'art. 2359 c.c. con il subappaltatore. In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, l'AGID non autorizzerà il subappalto. L' AGID, qualora ricorrano le previsioni di cui all'art. 170, comma 7, del d.P.R. n. 207/2011, sospenderà i pagamenti in favore dell'esecutore limitatamente alla quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione nella misura accertata dal direttore dell'esecuzione.
5. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto, l'AGID procederà a richiedere al Fornitore l'integrazione della suddetta documentazione, assegnando all'uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato.  
Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.
6. Il Fornitore dichiara, con la sottoscrizione del Contratto, che non sussiste nei confronti del subappaltatore alcuno dei divieti di cui all'art. 10 della L. n. 575/65 e successive modificazioni.
7. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti dell'AGID, per quanto di rispettiva competenza, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.
8. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne l'AGID da qualsivoglia

- pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
9. Il Fornitore si obbliga, ai sensi dell'art. 118, comma 3, D. Lgs 163/2006, a trasmettere all'AGID entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso via via corrisposti al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
  10. Resta inteso che l'AGID prima di procedere al pagamento del corrispettivo acquisirà di ufficio il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) del subappaltatore - attestante la regolarità dell'appaltatore in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.  
Ai sensi di quanto stabilito dall'art. 6, comma 8, del D.P.R. n. 207/2010, l'AGID, laddove il documento unico di regolarità contributiva del subappaltatore risulti negativo per due volte consecutive, procederà alla contestazione degli addebiti al subappaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni e per la relativa istruttoria. All'esito della predetta attività, l'AGID, sulla base delle risultanze, e riservandosi in ogni caso la possibilità di richiedere ulteriori chiarimenti e integrazioni, potrà disporre l'eventuale pronuncia di decadenza dell'autorizzazione di cui all'art. 118, comma 8.
  11. L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
  12. In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, l'AGID avrà facoltà di risolvere il Contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.
  13. Il Fornitore dichiara che, nella contrattazione e nella stipula del contratto di subappalto, prenderà attentamente in considerazione e pondererà in maniera adeguata le condizioni contrattuali ed i termini di pagamento stabiliti nel presente Contratto.
  14. Ai sensi dell'art. 118, comma 4, del D.Lgs. n. 163/2006, il Fornitore deve praticare per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento.
  15. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006.
  16. In caso di perdita dei requisiti in capo al subappaltatore, l'AGID annullerà l'autorizzazione al subappalto.
  17. Restano fermi tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall'art. 35 della Legge n. 248/2006, dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973 nonché dai successivi regolamenti.
  18. L'AGID provvederà a comunicare al Casellario Informatico le informazioni di cui alla Determinazione dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 1 del 10/01/2008.

## **ARTICOLO 25**

### **RAPPRESENTANTI DELLE PARTI**

1. Ferme le funzioni del Responsabile del Procedimento e del Direttore

dell'Esecuzione del presente Contratto, entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di stipula del presente Contratto, l'AGID comunicherà a mezzo PEC al Fornitore i dati relativi a 3 (tre) soggetti incaricati, per conto dell'AGID medesima, della supervisione, gestione e controllo del Contratto stesso. Tali soggetti saranno i Rappresentanti dell'AGID sia nell'ambito del Comitato Tecnico QXN di cui al successivo articolo 26 nonché di cui al Capitolato Tecnico, sia nell'ambito del Comitato Operativo IC-SPC di cui al successivo articolo 27 nonché di cui al Capitolato Tecnico medesimo.

2. Entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di stipula del presente Contratto, il Fornitore comunicherà all'AGID a mezzo PEC i dati relativi:
  - a) al Direttore Tecnico IC-SPC di cui al Capitolato Tecnico,
  - b) a due soggetti incaricati, per conto del Fornitore medesimo, della supervisione, gestione e controllo del Contratto stesso.Tali soggetti saranno i Rappresentanti del Fornitore sia nell'ambito del Comitato Tecnico QXN, sia nell'ambito del Comitato Operativo IC-SPC. Ogni eventuale successiva variazione di detti soggetti da parte del Fornitore dovrà essere comunicata tempestivamente all'AGID.

## **ARTICOLO 26**

### **COMITATO TECNICO QXN**

1. Per la gestione del presente Contratto, con particolare riferimento agli aspetti specifici relativi al Servizio di interconnessione QXN, successivamente alla sottoscrizione del Contratto medesimo viene costituito un Comitato Tecnico QXN formato da:
  - a) i rappresentanti dell'AGID;
  - b) il Direttore Tecnico IC-SPC ed i rappresentanti del Fornitore;
  - c) un rappresentante per ognuno dei fornitori di cui all'art. 5 comma 2 lettera a)
  - d) quando richiesto dai temi all'ordine del giorno, su convocazione dei Rappresentanti dell'AGID, il Direttore tecnico del MIX S.r.l. ed il Direttore tecnico del Consorzio NAMEX (NAP in cui sono co-locati i nodi della QXN).
2. Le funzioni di Presidente e di Segretario del Comitato Tecnico QXN saranno svolte dai rappresentanti designati dall'AGID.
3. Il Comitato Tecnico QXN si riunirà su convocazione del Presidente, da comunicare con almeno 5 (cinque) giorni solari di preavviso.
4. Il Comitato Tecnico QXN svolgerà in particolare le seguenti funzioni:
  - a) verifica periodica dei livelli di servizio e della qualità dello stesso;
  - b) intervento nei casi di grave malfunzionamento o errori di configurazione;
  - c) proposta e valutazione di soluzioni tecniche condivise volte al miglioramento del servizio;
  - d) Supporto tecnico al Comitato Operativo IC-SPC per la risoluzione amichevole di problemi e/o disservizi.
5. Le deliberazioni del Comitato Tecnico QXN sono vincolanti per le parti se le stesse non comportano oneri aggiuntivi e sono assunte col voto favorevole di tutti i soggetti presenti o delegati. Qualora le deliberazioni del Comitato Tecnico QXN comportino oneri aggiuntivi, AGID si riserva di valutare la fattibilità tecnico-

economica delle stesse.

## **ARTICOLO 27**

### **COMITATO OPERATIVO IC-SPC**

1. Per la gestione operativa del presente Contratto le Parti costituiranno un Comitato Operativo IC-SPC formato da:
  - a) i rappresentanti dell'AGID;
  - b) il Direttore Tecnico IC-SPC ed i rappresentanti del Fornitore;
  - c) quando richiesto dai temi all'ordine del giorno, su convocazione dei Rappresentanti dell'AGID, uno o più rappresentanti dei soggetti sottoscrittori dei Contratti Attuativi.
2. Le funzioni di Presidente e di Segretario del Comitato Operativo saranno svolte dai rappresentanti designati dall'AGID.
3. Il Comitato Operativo IC-SPC si riunirà su convocazione del Presidente, da comunicare con almeno 5 (cinque) giorni solari di preavviso.
4. Il Comitato Operativo IC-SPC svolgerà in particolare le seguenti funzioni:
  - a) risoluzione amichevole di problemi e/o disservizi, relativi alla fornitura dei servizi, sottoposti dal Rappresentante dell'AGID o dal Rappresentante del Fornitore;
  - b) risoluzione amichevole di controversie relative all'applicazione delle penali e/o al loro ammontare;
  - c) valutazione dei Livelli di Servizio prestati dal Fornitore;
  - d) gestione degli interventi di manutenzione programmata che comportino l'interruzione della fornitura dei servizi;
  - e) adozione di eventuali modifiche delle disposizioni del/i Contratto/i Attuativo/i;
  - f) proposta di aggiornamento di nuovi servizi che potranno essere resi dal Fornitore ad AGID e ai Soggetti Titolati di cui all'art. 5.
5. L'assunzione delle deliberazioni del Comitato Operativo avverrà con voto unanime dei membri presenti.

## **ARTICOLO 28**

### **DANNI E RESPONSABILITÀ CIVILE**

1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto del Fornitore stesso quanto dell'AGID e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali a esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
2. Il Fornitore ha presentato apposite polizze assicurative di cui agli allegati 7Ae 7B del disciplinare di gara che si allega in Allegato "F" al presente contratto, stipulata all'uopo dal Fornitore con la XL Insurance Company SE per R.C. verso terzi, R.C. verso operai e R.C. prodotti polizza n. IT00017812LI16A e R.C. professionale polizza n. IT00017830EO16A, del 14 aprile 2016.
3. Resta ferma l'intera responsabilità del Fornitore anche per danni coperti o non coperti da eventuali polizze assicurative e/o per danni eccedenti i massimali assicurati.

## **ARTICOLO 29**

### **FORZA MAGGIORE**

1. Nessuna Parte sarà responsabile per qualsiasi perdita che potrà essere patita dall'altra Parte a causa di eventi di forza maggiore (che includono, a titolo esemplificativo, disastri naturali, terremoti, incendi, fulmini, guerre, sommosse, sabotaggi, atti del Governo, autorità giudiziarie, autorità amministrative e/o autorità di regolamentazione indipendenti) a tale Parte non imputabili.
2. Nel caso in cui un evento di forza maggiore impedisca la fornitura dei servizi da parte del Fornitore, AGID, impregiudicato qualsiasi diritto ad essa spettante in base alle disposizioni di legge sull'impossibilità della prestazione, non dovrà pagare i corrispettivi per la prestazione dei servizi interessati fino a che tali servizi non siano ripristinati e, ove possibile, avrà diritto di affidare i servizi in questione ad altro fornitore per una durata ragionevole secondo le circostanze.
3. AGID si impegna, inoltre, in tale eventualità a compiere le azioni necessarie al fine di risolvere tali accordi, non appena il Fornitore le comunichi di essere in grado di erogare nuovamente il servizio.

### **ARTICOLO 30 CONTROVERSIE**

1. Le controversie che possono eventualmente insorgere nell'interpretazione, esecuzione, validità, efficacia e risoluzione delle disposizioni del presente Contratto e dei singoli Contratti Attuativi sono prese in esame per una composizione bonaria dal Comitato Operativo IC-SPC di cui al precedente art. 27. Le controversie, se non risolte nell'ambito del Comitato Operativo IC-SPC sono prese in esame per una composizione in via bonaria dall'AGID e dal Fornitore.
2. Qualora non sia possibile raggiungere un accordo sulla questione controversa e, comunque, una volta decorsi inutilmente 60 (sessanta) giorni solari dall'insorgere della stessa, ciascuna delle parti potrà deferire la questione ad un Collegio arbitrale ai sensi e per gli effetti degli articoli 806 e seguenti c.p.c. composto da tre membri.
3. Il primo arbitro verrà nominato dalla Parte istante, il secondo dalla Parte contro cui l'arbitrato è richiesto entro 30 (trenta) giorni solari dalla notifica dell'atto di nomina del primo arbitro. In caso di mancata osservanza di tale termine, la nomina verrà effettuata dal Presidente del Tribunale di Roma.
4. La Parte contro cui l'arbitrato è richiesto ha facoltà di escludere la competenza arbitrale, proponendo domanda davanti al giudice competente, entro 30 (trenta) giorni solari dalla notifica della domanda di arbitrato. A tale fine deve contestualmente notificare la sua determinazione all'altra Parte.
5. Il terzo arbitro, che svolgerà le funzioni di Presidente del collegio arbitrale, verrà nominato di comune accordo dai due arbitri di parte nel termine di 30 (trenta) giorni solari dalla notifica alla Parte istante della nomina del secondo arbitro. In mancanza di accordo entro tale termine, la nomina verrà effettuata dal Presidente del Tribunale di Roma.
6. Il Presidente del Tribunale di Roma provvederà inoltre a: (i) sostituire il terzo arbitro in caso egli abbandoni il proprio incarico e i due arbitri di parte non abbiano nominato un sostituto nel termine di 30 (trenta) giorni dal venir meno del terzo arbitro; (ii) sostituire l'arbitro di una Parte in caso egli abbandoni il proprio incarico e la Parte interessata non provveda a sostituirlo nominando un altro arbitro nel termine di 30 (trenta) giorni dal venir meno dello stesso.

7. Il termine per la pronuncia del lodo sarà di 180 (centottanta) giorni solari dalla data di costituzione del collegio arbitrale. I termini saranno sospesi dal 1° agosto al 15 settembre. Qualora il collegio arbitrale ammetta mezzi di prova e/o disponga consulenza(e), il termine si intenderà prorogato automaticamente ed andrà a scadere il novantesimo (90°) giorno solare dal compimento dell'ultimo mezzo di prova assunto e, se successivo, dall'ultimo atto relativo alla consulenza.
8. Il collegio arbitrale, che avrà sede in Roma, giudicherà in via rituale e secondo diritto.
9. Le Parti riconoscono che le disposizioni riguardanti il procedimento arbitrale non precludono a ciascuna di esse di chiedere alle autorità giudiziarie competenti provvedimenti d'urgenza e provvedimenti cautelari in pendenza del procedimento arbitrale di cui al precedente articolo.
10. Le Parti concordano che, ai sensi dell'art. 47 del codice civile e dell'art. 30 del codice di procedura civile, il Foro competente per qualsiasi controversia, relativa al presente Contratto ed ai singoli Contratti Attuativi e non devoluta al Collegio Arbitrale di cui al precedente art. 30.2 è quello di Roma.

#### **ARTICOLO 31**

##### **DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO**

1. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto, a pena di nullità della cessione medesima.
2. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, l'AGID, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto.

#### **ARTICOLO 32**

##### **BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE**

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui; il Fornitore, pertanto, si obbliga a manlevare l'AGID, per quanto di propria competenza, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi.
2. Qualora venga promossa nei confronti dell'AGID azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle prestazioni contrattuali, il Fornitore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, l'AGID è tenuta a informare prontamente per iscritto al Fornitore delle suddette iniziative giudiziarie.
3. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti dell'AGID, quest'ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi e/o le forniture erogati.

#### **ARTICOLO 33**

##### **FORO COMPETENTE**

1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e l'AGID non deferibili al Collegio arbitrale, sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

#### **ARTICOLO 34**

##### **TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

1. Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate - oralmente e prima della sottoscrizione del presente Contratto- le informazioni di cui all'articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003 recante "*Codice in materia di protezione dei dati personali*" circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell'articolo 7 della citata normativa.
2. L'AGID tratta i dati relativi al Contratto e all'esecuzione dello stesso in ottemperanza agli obblighi di legge, per fini di studio e statistici ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio dei consumi e al controllo della spesa e al controllo della spesa totale, nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.  
La trasmissione dei dati dal Fornitore all'AGID avverrà anche per via telefonica e/o telematica nel rispetto delle disposizioni in materia di comunicazioni elettroniche di cui al D.Lgs. 196/2003.
3. Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato D.Lgs. 196/2003 con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.
4. Il Fornitore si impegna a svolgere i trattamenti di dati personali nel pieno rispetto della legislazione vigente nonché della normativa per la protezione dei dati personali (ivi inclusi - oltre al D.Lgs. 196/03 e s.m.i. - anche gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali) con particolare attenzione all'adozione delle misure di sicurezza di cui alla normativa citata
5. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

#### **ARTICOLO 35**

##### **TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI - ULTERIORI CLAUSOLE RISOLUTIVE ESPRESSE**

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente Contratto, si conviene che, in ogni caso, l'AGID, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, risolverà di diritto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., il presente Contratto nell'ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale



ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187 nonché della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 8 del 18 novembre 2010.

3. In ogni caso, si conviene che l'AGID, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, si riserva di risolvere di diritto il Contratto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., nell'ipotesi di reiterati inadempimenti agli obblighi di cui al precedente comma.
4. Il Fornitore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
5. Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i..
6. Il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. è tenuto a darne immediata comunicazione all'AGID e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la stazione appaltante.
7. Il Fornitore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.
8. L'AGID verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge. Con riferimento ai contratti di subfornitura, il Fornitore si obbliga a trasmettere all'AGID, oltre alle informazioni di cui all'art. 118, comma 11 ultimo periodo, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge, restando inteso che l'AGID, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all'uopo la produzione dei sub-contratti stipulati, e, di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.
9. Ai sensi della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici n. 10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad

anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.

10. Il Contratto è inoltre condizionato in via risolutiva all'irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.Lgs. 231/01, che impediscano al Fornitore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni, ed è altresì condizionata in via risolutiva all'esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese dall'Impresa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; in tali ipotesi - fatto salvo quanto previsto dall'art. 71, comma 3 del D.P.R. 445/2000 - il Contratto si intende risolto anche relativamente alle prestazioni ad esecuzione continuata e periodica e l'AGID avrà diritto di incamerare la cauzione, ovvero di applicare una penale equivalente; resta salvo il diritto dell'AGID al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

### **ARTICOLO 36**

#### **AGGIORNAMENTO DEI SERVIZI**

1. Il Fornitore si impegna ad informare periodicamente AGID sulla evoluzione tecnologica delle Information and Communication Technologies e dei conseguenti possibili nuovi servizi o delle variazioni indotte nei servizi oggetto del presente Contratto.
2. Le Parti si impegnano ad apportare, su proposta del Comitato Operativo IC-SPC quelle modifiche che, di comune accordo, dovessero essere valutate opportune ai servizi oggetto del presente Contratto, ai suoi allegati ed ai singoli Contratti Attuativi.
3. Peraltro, in caso di interventi sull'architettura del SPC sarà richiesta l'approvazione della Commissione di Coordinamento di cui agli artt. 79 e 80 del D.Lgs. n. 82/2005.
4. Il prezzo unitario dei nuovi servizi o delle varianti a quelli esistenti viene individuato dal Comitato Operativo IC-SPC (e sottoposto al parere di congruità tecnico-economica di AGID ai sensi del D.Lgs 39/93 e s.m.i.).
5. Il Fornitore si impegna ad applicare il prezzo di cui al precedente comma 4.

### **ARTICOLO 37**

#### **CLAUSOLA FINALE**

1. Il presente Contratto e i suoi Allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto ed ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole del Contratto non comporta l'invalidità o inefficacia del medesimo atto nel suo complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del Contratto da parte dell'AGID non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti spettanti alla Stessa che si riserva comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
3. Con il presente Contratto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; di conseguenza esso non verrà sostituito o superato dagli

eventuali accordi operativi, attuativi o integrativi e sopravvivrà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti; in caso di contrasti le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.

AGID

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

IL FORNITORE

I legali rappresentanti

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Il sottoscritto, nella qualità di legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

- Articolo 7 - Obbligazioni generali del fornitore
- Articolo 8 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro
- Articolo 9 - Proprietà delle infrastrutture condivise
- Articolo 11 - Attivazione collaudo e verifiche di conformità dei servizi delle infrastrutture condivise
- Articolo 15 - Fatturazione e pagamenti
- Articolo 16 - Trasparenza
- Articolo 17 - Penali
- Articolo 20 - Cauzione
- Articolo 21 - Riservatezza
- Articolo 22 - Risoluzione
- Articolo 23 - Recesso
- Articolo 24 - Subappalto
- Articolo 28 - Danni e responsabilità civile
- Articolo 30 - Controversie
- Articolo 31 - Divieto di cessione del contratto
- Articolo 32 - Brevetti industriali e diritti d'autore
- Articolo 33 - Foro competente
- Articolo 34 - Trattamento dei dati personali
- Articolo 35 - Tracciabilità dei flussi finanziari - ulteriori clausole risolutive espresse

IL FORNITORE

I legali rappresentanti

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_